



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 novembre 2008 (15.01.2009)
(OR. en)**

15929/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0223 (COD)**

**ENER 398
ENV 850
CODEC 1592**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	17 novembre 2008
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 780 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.11.2008
COM(2008) 780 definitivo

2008/0223 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul rendimento energetico nell'edilizia

(rifusione)

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2008) 2864}
{SEC(2008) 2865}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Obiettivo

La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia¹, di seguito denominata "direttiva EPBD" (dall'inglese *Energy Performance of Buildings Directive*), viene sottoposta a rifusione al fine di chiarire e semplificare alcune disposizioni, ampliare il campo di applicazione della direttiva, rafforzare l'efficacia di alcune disposizioni e conferire un ruolo di primo piano al settore pubblico. Questo consentirà di agevolare il recepimento e l'attuazione della direttiva EPBD e di realizzare una parte significativa del potenziale di efficienza economica di cui ancora dispone il settore dell'edilizia. Nel contempo vengono mantenuti gli obiettivi e i principi della direttiva attuale e, come in passato, spetterà agli Stati membri stabilire requisiti specifici e modalità di applicazione.

1.2. Obiettivi strategici dell'EU e settore dell'edilizia

Nel gennaio 2007 la Commissione ha proposto un ampio pacchetto di misure sull'energia e sul clima² che fissa, per il 2020, obiettivi del 20-20-20% intesi a ridurre del 20% il consumo di energia e le emissioni di gas serra e a portare al 20% la percentuale di energie rinnovabili. Il pacchetto è stato approvato dal Consiglio europeo di primavera del 2007. Tali obiettivi sono stati adottati tenendo conto delle sempre maggiori prove scientifiche del cambiamento climatico, dei prezzi elevati dell'energia, della dipendenza crescente dalle importazioni di energia e delle sue possibili ripercussioni a livello geopolitico. La riduzione del consumo energetico può sicuramente contribuire in misura significativa al conseguimento di tali obiettivi. Il settore dell'edilizia offre numerose possibilità d'azione efficaci in termini di costi, contribuendo nel contempo al benessere dei cittadini dell'UE.

Il settore dell'edilizia (residenziale e commerciale) è il principale consumatore di energia ed emittente di CO₂ nell'UE e rappresenta circa il 40% del consumo totale di energia e delle emissioni di CO₂ dell'Unione. Esso può ancora offrire un ampio margine di risparmio energetico grazie ad interventi efficaci sotto il profilo dei costi; lo sfruttamento di tale potenziale consentirebbe all'UE di ridurre dell'11% il consumo finale di energia entro il 2020. Ciò comporterebbe, a sua volta, tutta una serie di ricadute positive: riduzione del fabbisogno energetico, della dipendenza dalle importazioni e dell'impatto sul clima, fatture energetiche meno elevate, crescita occupazionale e promozione dello sviluppo locale.

L'edilizia risponde essenzialmente alle esigenze e alle preferenze di tutti i cittadini europei nel loro ambiente specifico ed è pertanto considerata una competenza fondamentale delle autorità locali, regionali e nazionali. D'altro canto, i materiali, gli apparecchi e i servizi utilizzati nell'edilizia rappresentano una parte significativa del mercato interno dell'UE e oggi giorno l'attività di molti operatori e imprese non è limitata a un singolo paese. Il settore edile svolge inoltre un ruolo determinante per conseguire gli obiettivi in materia di clima e di energia con il minor costo possibile per i singoli individui e per la società in tutti i paesi e un'azione

¹ GU L 1 del 4.1.2003, pagg. 65-71.

² COM(2007) 1.

comune offre un valore aggiunto significativo. Ciò giustifica a maggior ragione un intervento a livello dell'UE.

2. DISPOSIZIONI COMUNITARIE VIGENTI

2.1. Direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia

La direttiva EPBD è il principale strumento giuridico comunitario che prevede un approccio globale volto a conseguire un utilizzo razionale dell'energia nel settore dell'edilizia. Il suo obiettivo fondamentale è promuovere il miglioramento del rendimento energetico globale nell'edilizia grazie ad interventi efficaci in termini di costi. Le disposizioni della direttiva disciplinano la gestione del fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, la produzione di acqua calda, il condizionamento d'aria, la ventilazione e l'illuminazione degli edifici nuovi ed esistenti, residenziali e non residenziali. La maggior parte delle disposizioni vigenti si applica a tutti gli edifici, a prescindere dalle loro dimensioni e dal fatto che siano adibiti ad uso residenziale o non residenziale. Alcune disposizioni riguardano invece tipi di edifici specifici. La direttiva combina, in un unico testo giuridico, strumenti di tipo normativo (come l'obbligo per gli Stati membri di stabilire requisiti di rendimento energetico per gli edifici nuovi e per gli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a cospicue ristrutturazioni) e strumenti di tipo informativo (come i requisiti in materia di attestati di certificazione energetica ed ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento).

La direttiva EPBD non fissa livelli comunitari, ma impone agli Stati membri l'obbligo di stabilire requisiti concreti e opportuni meccanismi. Questo consente di tenere pienamente conto delle specifiche condizioni nazionali o regionali, come il clima o le tradizioni edilizie. Gli Stati membri possono imporre requisiti più rigorosi ed ambiziosi di quelli previsti dalla direttiva. Malgrado un iniziale ritardo nell'attuazione della direttiva, 22 Stati membri ne hanno ora annunciato il pieno recepimento (in corso d'esame da parte della Commissione). Uno dei principali contributi fino ad ora offerti da questo strumento è il fatto di avere integrato la questione dell'efficienza energetica degli edifici nei programmi politici e nelle norme edilizie e di averla portata all'attenzione dei cittadini.

2.2. Altri strumenti normativi

Oltre alla direttiva EPBD esistono diverse altre direttive che disciplinano gli aspetti energetici nel settore dell'edilizia, come la direttiva sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (2005/32/CE)³, la direttiva sulla cogenerazione (2004/8/CE)⁴, la direttiva sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (2006/32/CE)⁵ e la proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili⁶. Disposizioni pertinenti per l'edilizia figurano inoltre nella direttiva sui prodotti da costruzione (89/106/CEE)⁷ e nel piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile"⁸.

Benché non siano espressamente menzionate nella proposta, cosa che esulerebbe dalle prassi giuridiche, tali direttive costituiscono un insieme inseparabile di strumenti intesi a

³ GU L 191 del 22.7.2005, pagg. 29-58.

⁴ GU L 52 del 21.2.2004, pagg. 50-60.

⁵ GU L 114 del 27.4.2006.

⁶ COM(2008) 30.

⁷ GU L 40 dell'11.2.1989, pagg. 12-26.

⁸ COM(2008) 397/3.

promuovere un'edilizia e un utilizzo sostenibile del patrimonio immobiliare dell'UE. Gli Stati membri devono quindi tenerne pienamente conto nell'elaborazione delle politiche destinate a questo settore.

2.3. Sono necessarie ulteriori misure?

Nonostante gli interventi già attuati esiste ancora un potenziale cospicuo ed economicamente razionale di risparmio energetico. Gran parte dei possibili vantaggi sociali, economici e ambientali non è stata infatti pienamente sfruttata a livello nazionale o comunitario. Oltre che alla complessità del settore e alle carenze del mercato, questo è dovuto a limitazioni nella formulazione e nel campo di applicazione di talune disposizioni dell'attuale direttiva EPBD e allo scarso grado di ambizione dimostrato da alcuni Stati membri in sede di attuazione.

3. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

3.1. Consultazioni, raccolta dei dati e ricorso al parere di esperti

La proposta di rifusione della direttiva EPBD è stata elaborata sulla base di numerosi contributi degli Stati membri e delle parti interessate, raccolti in diverse occasioni e in particolare nell'ambito di una consultazione pubblica online. L'impatto delle varie opzioni proposte ha formato oggetto di un'analisi globale che ha tenuto conto delle ripercussioni economiche, sociali e ambientali, anche alla luce dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

3.2. Valutazione dell'impatto

La valutazione dell'impatto ha chiaramente dimostrato che la revisione della direttiva EPBD rappresenta l'intervento più idoneo per realizzare gli obiettivi strategici dell'UE. La direttiva vigente costituirà il punto di partenza e la struttura portante del nuovo strumento. Va tuttavia sottolineata la vitale importanza di un insieme integrato di strumenti politici. Per completare l'attuazione della direttiva sono quindi necessarie altre misure complementari a carattere non normativo. Occorre pertanto proseguire e intensificare gli sforzi volti a migliorare l'informazione, a promuovere la formazione di esperti e a concordare misure a carattere volontario. Occorre inoltre adoperarsi per istituire incentivi finanziari e fiscali di livello adeguato al fine di incoraggiare un uso efficiente delle risorse.

La valutazione dell'impatto conclude che per diversi aspetti della direttiva EPBD occorre procedere su due fronti. In primo luogo devono essere chiarite le formulazioni ambigue. È stato pertanto suggerito il ricorso a una rifusione, piuttosto che a una modifica. In secondo luogo occorre rafforzare i pilastri principali dell'attuale direttiva (requisiti di rendimento energetico per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, certificazione energetica, ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento). Le opzioni esaminate nell'ambito di ciascun pilastro comprendono una combinazione di strumenti politici integrati da alternative di tipo non normativo. Tali opzioni consentirebbero di sfruttare pienamente le potenzialità della direttiva vigente e di rafforzarne l'impatto.

L'incidenza minima complessiva delle opzioni ritenute più vantaggiose e conseguentemente incluse nella presente proposta di rifusione, per le quali è possibile procedere a una quantificazione, è significativa:

- un risparmio energetico dell'ordine di 60-80 Mtep/anno entro il 2020, corrispondente a una riduzione del 5-6% del consumo finale di energia dell'UE nel 2020;
- una riduzione delle emissioni di CO₂ dell'ordine di 160-210 Mt/anno entro il 2020, corrispondente a una riduzione del 4-5% delle emissioni totali di CO₂ nel 2020;
- la possibilità di creare da 280 000 a 450 000 nuovi posti di lavoro entro il 2020, principalmente nel settore dell'edilizia, della certificazione e dell'audit in materia energetica e dell'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento. La crescita occupazionale sarebbe inoltre stimolata dalla necessità di nuovi prodotti, componenti e materiali utilizzati o installati in edifici più efficienti (elemento che non è stato quantificato nella valutazione dell'impatto).

Gli investimenti necessari e i costi amministrativi sono relativamente contenuti rispetto ai vantaggi e agli utili che ne deriveranno. Ad esempio, la soppressione della soglia di 1 000 m² prevista all'articolo 6 dell'attuale direttiva EPBD comporterebbe investimenti di capitale supplementari pari a 8 miliardi di euro all'anno, ma si tradurrebbe, entro il 2020, in una riduzione dei costi energetici dell'ordine di 25 miliardi di euro all'anno, con una conseguente sostanziale flessione dei costi di abbattimento delle emissioni di CO₂. Questi calcoli sono stati effettuati sulla base di stime prudenti dei prezzi del petrolio.

Il fabbisogno di investimenti non è equamente ripartito tra i cittadini dell'UE: l'onere è infatti più elevato per chi intraprende grandi interventi di ristrutturazione o è impegnato in operazioni immobiliari. Tuttavia, tenuto conto dei prezzi elevati dell'energia, questi investimenti iniziali offriranno una buona redditività e contribuiranno alla riduzione delle fatture energetiche, con ricadute positive, dirette e indirette, per l'intera economia.

I vantaggi globali per la società (riduzione del consumo energetico e quindi delle emissioni di CO₂, minore dipendenza dalle importazioni di energia, crescita occupazionale, effetti positivi sulla salute e sulla produttività del lavoro) superano di gran lunga i costi delle misure esaminate. Anche gli investimenti in materia di risparmio energetico, rapidamente ammortizzati grazie a un più razionale utilizzo dell'energia primaria, contribuiscono a creare benessere.

Tuttavia alcune prescrizioni della direttiva potrebbero comportare oneri gravosi per le famiglie a basso reddito. Il miglioramento della qualità degli edifici è fondamentale per ridurre le spese energetiche e migliorare la qualità di vita dei cittadini sul lungo termine. Occorre pertanto che gli Stati membri facciano ricorso ad altre misure esistenti per sostenere quanti ne hanno bisogno. La direttiva sottoposta a revisione promuove il ricorso a strumenti di finanziamento mirati. Essa consente, ad esempio, di collegare ad incentivi finanziari i miglioramenti dell'efficienza energetica inclusi nelle raccomandazioni dei certificati.

La valutazione dell'impatto pubblicata e i relativi allegati illustrano nel dettaglio le varie opzioni esaminate e il loro impatto, nonché l'approccio metodologico utilizzato per la loro valutazione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Rispondendo al questionario preparato dalla Commissione ai fini della revisione, le autorità degli Stati membri hanno affermato la direttiva non dovrebbe comportare incidenze finanziarie eccessivamente elevate. Inoltre l'impatto amministrativo della proposta risulta

modesto. La riduzione del consumo non produttivo di energia primaria nel settore dell'edilizia permetterà di contenere le spese delle famiglie, delle imprese e degli enti pubblici che gestiscono e utilizzano gli edifici. I benefici economici e monetari saranno superiori ai costi aggiuntivi generati dagli investimenti di risparmio energetico. I costi amministrativi e gli investimenti necessari sono ampiamente illustrati nel documento dell'analisi di impatto. Non sono stati identificati costi rilevanti per il bilancio comunitario.

Si prevede che il rafforzamento dei requisiti comporterà un maggiore carico di lavoro per i servizi della Commissione, con la conseguente necessità di personale supplementare (circa tre funzionari a tempo pieno).

5. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

5.1. Sintesi delle misure proposte

La proposta mantiene gli obiettivi e i principi fondamentali della vigente direttiva EPBD e lascia inalterato il ruolo degli Stati membri, che sono chiamati a stabilire requisiti concreti. Le procedure amministrative, ridotte al minimo, sono elaborate in modo da produrre la massima efficacia. È fondamentale garantire un'attuazione corretta e tempestiva della vigente direttiva EPBD. La presente proposta non deve pertanto giustificare eventuali ritardi nell'attuazione della direttiva in vigore. La proposta chiarisce, rafforza ed amplia il campo di applicazione della vigente direttiva EPBD nella misura in cui:

- chiarisce la formulazione di alcune disposizioni;
- amplia il campo di applicazione della disposizione che impone agli Stati membri di fissare requisiti minimi di rendimento energetico in caso di ristrutturazioni importanti;
- rafforza le disposizioni in materia di certificazione energetica, ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento, requisiti di rendimento energetico, informazione ed esperti indipendenti;
- fornisce agli Stati membri e alle parti interessate uno strumento di calcolo comparativo che consente di raffrontare il grado di ambizione dei requisiti minimi di rendimento energetico fissati a livello nazionale/regionale con livelli ottimali in funzione dei costi;
- incoraggia gli Stati membri a elaborare quadri volti a favorire la diffusione sul mercato di edifici con un consumo di energia ed emissioni di carbonio bassi o nulli;
- promuove una maggiore partecipazione del settore pubblico invitandolo a svolgere un ruolo esemplare.

5.2. Base giuridica

L'efficienza energetica nell'edilizia costituisce un elemento importante della politica della Comunità in materia ambientale. Per questa ragione l'attuale direttiva EPBD è basata sull'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE. La base giuridica resta quindi invariata.

5.3. Giustificazione dell'intervento comunitario, sussidiarietà e proporzionalità

Gli strumenti adottati a livello dell'UE in materia di efficienza energetica rispecchiano la crescente importanza dell'energia in quanto sfida politica ed economica e la stretta correlazione esistente tra questa e settori strategici quali la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, il cambiamento climatico, la sostenibilità, l'ambiente, il mercato interno e lo sviluppo economico.

Il settore dell'edilizia produce circa la metà delle emissioni di CO₂ che non rientrano nel sistema di scambio delle quote di emissione e presenta un potenziale significativo di riduzione di tali emissioni a costo zero o limitato. Il tasso di aumento dell'efficienza energetica è limitato dalle caratteristiche del settore dell'edilizia. I materiali, gli apparecchi e i servizi utilizzati nell'edilizia rappresentano una parte significativa del mercato interno dell'UE. In assenza di garanzie circa la presenza di condizioni di mercato stabili e durature a livello dell'UE, le imprese difficilmente risponderanno con tempestività alla crescente domanda di servizi connessi all'efficienza energetica. Inoltre, tenuto conto della crescente mobilità dei lavoratori e dell'elevato numero di imprese impegnate in attività transfrontaliere, l'adozione di misure volte ad instaurare condizioni regolamentari più comparabili consentirebbe di ridurre gli oneri amministrativi e di realizzare incrementi di produttività.

Fino ad ora i singoli Stati membri non sono stati in grado di conseguire in misura sufficiente gli obiettivi di efficienza energetica; occorre pertanto un intervento comunitario volto a promuovere e ad agevolare l'adozione di misure a livello nazionale. I principali elementi dell'attuale direttiva EPBD sono già stati esaminati alla luce dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e la pratica ha dimostrato l'adeguatezza dell'impostazione proposta. Entrambi i principi sono stati rispettati nel testo proposto. Particolare attenzione è rivolta alla definizione di un approccio comune che consenta di definire meccanismi coerenti e sinergici atti a migliorare l'efficienza energetica, lasciando agli Stati membri la responsabilità di stabilire i requisiti specifici e le modalità di applicazione.

5.4. Scelta dello strumento giuridico

La rifusione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia è parte integrante della strategia della Commissione per una migliore regolamentazione, e segnatamente del piano d'azione "Semplificare e migliorare la regolamentazione"⁹. Si propone il ricorso allo strumento della rifusione, che migliora la leggibilità e facilita la comprensione.

6. CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Il testo è stato sottoposto a varie modifiche: si tratta in alcuni casi di adeguamenti, chiarimenti o lievi correzioni e in altri dell'inserimento di nuove disposizioni. Queste ultime sono illustrate nel prosieguo.

Preambolo

Vengono aggiornati o adeguati alcuni considerando.

Articolo 1. Oggetto

⁹ COM/2002/0278 definitivo.

Vengono indicati nuovi aspetti su cui vertono le disposizioni della direttiva: i) i piani nazionali volti ad aumentare il numero di edifici per i quali le emissioni di CO₂ e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli e ii) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione.

Articolo 2. Definizioni

Vengono chiariti diversi termini e introdotte nuove definizioni laddove necessario.

Articolo 3. Adozione di una metodologia

Il testo viene adeguato e i dettagli tecnici ivi contenuti sono trasferiti nell'allegato I.

Articolo 4. Fissazione di requisiti minimi di rendimento energetico

Attualmente il livello di ambizione dei requisiti di rendimento energetico fissati dagli Stati membri varia notevolmente da un paese all'altro e in alcuni casi si discosta notevolmente dai livelli ottimali in funzione dei costi. Ciò significa che per molti edifici in costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante viene persa l'opportunità di migliorare il rendimento energetico in modo economico e di ridurre i costi energetici futuri.

Il testo è stato modificato al fine di garantire che i requisiti minimi di rendimento energetico nell'edilizia fissati dagli Stati membri siano gradualmente portati a livelli ottimali in funzione dei costi. L'approccio proposto comprende quattro fasi:

- (1) gli Stati membri fissano i requisiti avvalendosi del proprio metodo di calcolo, al fine di raggiungere i livelli ottimali in funzione dei costi da essi stabiliti;
- (2) la Commissione elabora un metodo comparativo che viene utilizzato dagli Stati membri unicamente a scopo di confronto; questi ultimi comunicano i risultati secondo quanto previsto all'articolo 5;
- (3) a decorrere dal 30 giugno 2014 gli Stati membri non devono concedere incentivi per la costruzione o la ristrutturazione di edifici che non risultino conformi ai requisiti minimi di rendimento energetico fissati in base ai risultati del calcolo comparativo descritto all'articolo 5;
- (4) a decorrere dal 30 giugno 2017, nel sottoporre a revisione i loro requisiti minimi di rendimento energetico, gli Stati membri provvedono affinché tali requisiti siano fissati in base ai risultati del calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5. Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico

Il precitato metodo comparativo è un metodo di calcolo elaborato dalla Commissione che tiene conto di criteri ottimali in funzione dei costi mediante una serie di variabili (ad esempio costi di investimento e costi operativi e di manutenzione, compresi i costi energetici). Gli Stati membri devono avvalersi di tale metodologia per calcolare i requisiti ottimali in funzione dei costi utilizzando variabili da essi definite. I risultati vengono quindi comparati con i requisiti vigenti negli Stati membri, al fine di verificare in che misura i requisiti nazionali corrispondono a livelli ottimali in funzione dei costi.

Le variabili definite, i risultati del calcolo comparativo e il risultati del raffronto con i requisiti vigenti sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, che provvede a pubblicare relazioni sui progressi compiuti.

Articolo 6. Edifici di nuova costruzione

L'obbligo di valutare la fattibilità di sistemi alternativi per gli edifici di nuova costruzione è esteso a tutti gli edifici. Questa disposizione amplia il campo di applicazione della direttiva EPBD e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di energie rinnovabili.

Benché questo non venga indicato espressamente, le disposizioni riguardanti la valutazione di sistemi alternativi dovranno essere attuate in conformità di quanto disposto dalla direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2008) 19 definitivo).

È aggiunto l'articolo 6, paragrafo 2, al fine di garantire che sia effettivamente realizzato uno studio di fattibilità dei sistemi alternativi secondo modalità trasparenti.

Articolo 7. Edifici esistenti

È soppressa la soglia di 1 000 m² di metratura per quanto riguarda l'obbligo di conformarsi ai requisiti minimi di rendimento energetico nazionali o regionali in caso di ristrutturazioni importanti. La soglia prevista dalla vigente direttiva EPBD esclude il 72% del patrimonio immobiliare, che presenta un notevole potenziale di risparmio energetico ottenibile con interventi efficaci in termini di costi. Il momento ideale per effettuare interventi volti a migliorare il rendimento energetico degli edifici è ovviamente quando si realizzano ristrutturazioni importanti (più o meno ogni 25-40 anni). Ciò consente di contenere gli investimenti aggiuntivi, che vengono ammortizzati durante il periodo di attuazione delle misure grazie ai risparmi energetici realizzati.

La definizione di "ristrutturazione importante" è mantenuta e rafforzata, in quanto è trasferita dal preambolo all'articolo 2. Occorre pertanto che l'investimento superi il 25% del valore totale dell'edificio, escluso il terreno, per esempio il valore attuariale, o che la ristrutturazione riguardi oltre il 25% degli elementi di involucro dell'edificio.

Articolo 8. Sistemi tecnici per l'edilizia negli edifici esistenti

Agli Stati membri è imposto l'obbligo di fissare requisiti minimi di rendimento energetico in caso di installazione di nuovi sistemi tecnici per l'edilizia, sostituzione di sistemi tecnici esistenti o interventi importanti di messa a norma di tali sistemi. Detti requisiti devono essere conformi alla normativa applicabile ai componenti dei sistemi ed essere basati su un'installazione, una regolazione e un dimensionamento adeguati di tali componenti. In questo modo si intende migliorare l'efficienza dell'intero sistema. L'efficacia globale del sistema può infatti risultare compromessa se i suoi componenti, benché capaci di ottime prestazioni, non sono adeguatamente installati o regolati.

Articolo 9. Edifici per i quali le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli

Agli Stati membri è imposto l'obbligo di promuovere attivamente la diffusione sul mercato di questo tipo di edifici attraverso l'elaborazione di piani nazionali che specifichino le definizioni e gli obiettivi per la loro diffusione. Gli Stati membri devono dar prova del ruolo esemplare

svolto al riguardo dagli enti pubblici per la definizione di obiettivi specifici per gli edifici da essi occupati. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione fissa una serie di principi comuni per definire tali edifici. La Commissione comunicherà i progressi realizzati dagli Stati membri e su tale base definirà una strategia e, se necessario, elaborerà ulteriori misure.

Articolo 10. Attestato di certificazione energetica

Viene rafforzata e chiarita la funzione delle raccomandazioni che corredano l'attestato: la proposta precisa infatti che esse costituiscono una parte indispensabile dell'attestato stesso e specifica le informazioni che devono contenere.

Articolo 11. Rilascio degli attestati di certificazione energetica

Vengono riformulate le prescrizioni relative al rilascio degli attestati al fine di assicurare che per ogni operazione immobiliare sia emesso un attestato e che al potenziale acquirente o locatario siano fornite informazioni sul rendimento energetico dell'edificio (o di sue parti) con sufficiente anticipo (cioè nell'annuncio di vendita o di affitto).

La proposta impone l'emissione di un attestato entro il 31 dicembre 2010 per gli edifici in cui una metratura utile totale superiore a 250 m² è occupata da enti pubblici.

Articolo 12. Affissione degli attestati di certificazione energetica

Viene ampliata la portata dell'obbligo di affissione dell'attestato: se la metratura utile totale di un edificio occupata da enti pubblici o visitata frequentemente dal pubblico è superiore a 250 m², l'attestato deve essere affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico. Nel secondo dei due casi contemplati, l'obbligo è imposto solo se l'attestato è già disponibile.

Articolo 13. Ispezione degli impianti di riscaldamento

Vengono introdotti chiarimenti sulla frequenza delle ispezioni, al fine di sottolineare l'importanza della proporzionalità tra i costi di ispezione e il risparmio energetico previsto (benefici) generato dall'ispezione.

Viene instaurato un sistema di controllo indipendente per i rapporti di ispezione, realizzato mediante controlli per sondaggio della qualità dei rapporti.

Articolo 14. Ispezione degli impianti di condizionamento d'aria

Come per l'articolo 13, vengono apportati chiarimenti sulla frequenza delle ispezioni.

Articolo 15. Rapporti relativi alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento

Viene introdotto l'obbligo di trasmettere un rapporto di ispezione al proprietario o al locatario di un edificio, affinché sia debitamente informato dei risultati dell'ispezione e delle raccomandazioni formulate su possibili interventi di miglioramento efficaci in termini di costi.

Articolo 16. Esperti indipendenti

Viene introdotto l'obbligo di tenere conto, nel processo di accreditamento, delle competenze tecniche e operative degli esperti che procedono alla certificazione e alle ispezioni e della loro capacità di fornire tale servizio in modo indipendente.

Attualmente in alcuni Stati membri l'accreditamento di esperti è riservato a specifici gruppi professionali o imprese; tale sistema non garantisce la competenza degli esperti e impedisce l'accesso al mercato di altri professionisti qualificati, quali le società di servizi energetici e le agenzie dell'energia, limitando così la concorrenza.

Articolo 17. Sistema di controllo indipendente

Viene instaurato un sistema di controllo indipendente per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, realizzato mediante controlli per sondaggio della qualità.

Gli attestati e i rapporti di ispezione devono essere registrati se ne è fatta richiesta.

Articolo 18. Riesame

Aggiornamento.

Articolo 19. Informazione

Gli Stati membri sono tenuti ad informare i proprietari o locatari di edifici in merito agli attestati di certificazione energetica e all'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento. L'applicazione dell'attuale direttiva ha chiaramente dimostrato che non sempre i cittadini sono consapevoli dell'importanza e del valore aggiunto offerto da tali strumenti. Se le misure proposte non vengono comprese, ma considerate una prescrizione amministrativa tra le altre, non sarà possibile realizzarne il potenziale impatto positivo. Per questo motivo gli Stati membri dovranno realizzare campagne informative esaustive.

Art. 20: Adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico

Adattamento.

Articolo 21. Comitato

L'articolo è modificato per tener conto degli adeguamenti della procedura di regolamentazione con controllo.

Articolo 22. Sanzioni

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare e attuare le norme applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva. L'ammenda può dipendere dal consumo di energia o dalla domanda di energia dell'edificio certificato o dalla potenza utile nominale dell'impianto di riscaldamento/condizionamento ispezionato.

Il testo è simile all'articolo 20 (Sanzioni) della direttiva 2005/32/CE.

Articolo 23. Recepimento

Vengono adeguati i termini per il recepimento affinché gli Stati membri dispongano di un periodo sufficiente per recepire (31 dicembre 2010) e per attuare pienamente

(31 gennaio 2012) le disposizioni nuove o modificate. Al fine di rafforzare l'importante ruolo di esempio che il settore pubblico è chiamato a svolgere, il termine per l'attuazione delle disposizioni è più breve nel caso degli enti pubblici (31 dicembre 2010).

Articolo 24. Abrogazione

L'inserimento di questo articolo risponde alla necessità di distinguere le disposizioni dell'attuale direttiva EPBD da quelle della direttiva sottoposta a rifusione.

Articolo 25. Entrata in vigore

Adattamento.

Articolo 26.

Nessuna modifica.

Allegato I

È importante che venga effettuata una stima dell'impatto effettivo del funzionamento di un edificio sul consumo totale di energia e sull'ambiente; a tal fine si farà ricorso a un indicatore del consumo di energia primaria e a un indicatore delle emissioni di CO₂.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei dati annuali sul rendimento energetico, al fine di sottolineare l'importanza dei vari usi energetici nell'arco dell'anno e di meglio integrare la domanda di raffreddamento.

Viene fatto riferimento alle norme europee per promuovere l'armonizzazione dei metodi di calcolo dei requisiti minimi di rendimento energetico nazionali e regionali.

Allegato II

Fornisce una descrizione dei sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione.

Allegato III

Aggiunto conformemente all'articolo 23.

Allegato IV

Tavola di concordanza.

↓ 2002/91

2008/0223 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul rendimento energetico nell'edilizia

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁰,
visto il parere del Comitato delle regioni¹¹,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato¹²,
considerando quanto segue:

↓ nuovo

(1) La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia¹³ è stata modificata¹⁴. Essa deve essere nuovamente sottoposta a modifiche sostanziali ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

↓ 2002/91 considerando 1
(adattato)

~~(1) Ai sensi dell'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie.~~

¹⁰ GU C [...], [...], pag. [...].

¹¹ GU C [...], [...], pag. [...].

¹² GU C [...], [...], pag. [...].

¹³ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

¹⁴ Cfr. Allegato IV, parte A.

↓ 2002/91 considerando 2

- (2) Le risorse naturali, alla cui utilizzazione accorta e razionale fa riferimento l'articolo 174 del trattato, comprendono i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che pur costituendo fonti essenziali di energia sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.
-

↓ 2002/91 considerando 3

~~L'aumento del rendimento energetico occupa un posto di rilievo nel complesso delle misure e degli interventi necessari per conformarsi al protocollo di Kyoto e dovrebbe far parte integrante anche dei pacchetti di proposte volte ad assolvere agli impegni assunti in altre sedi.~~

⇓ nuovo

- (3) La riduzione del consumo energetico nel settore dell'edilizia costituisce un capitolo importante delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas serra e per conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché agli altri impegni assunti a livello europeo e internazionale in materia di riduzione delle emissioni di gas serra dopo il 2012. La riduzione del consumo energetico rappresenta inoltre uno strumento importante per promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, lo sviluppo tecnologico, la creazione di nuove opportunità occupazionali e lo sviluppo regionale, soprattutto nelle zone rurali.
-

↓ 2002/91 considerando 4

- (4) La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente alla Comunità di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza degli approvvigionamenti nel medio e lungo termine.
-

↓ 2002/91 considerando 5
(adattato)
⇒ nuovo

- ~~(5) Nelle conclusioni del 30 maggio 2000 e del 5 dicembre 2000 il Consiglio ha approvato il piano d'azione della Commissione sull'efficienza energetica ed ha richiesto interventi specifici nel settore dell'edilizia.~~

↓ nuovo

(5) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nella Comunità per conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico della Comunità entro il 2020 e ha chiesto che venga data rapida e piena attuazione alle priorità definite nella comunicazione della Commissione "Piano d'azione per l'efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità"¹⁵. Il piano d'azione ha identificato le principali potenzialità di risparmio energetico efficaci in termini di costi nel settore dell'edilizia. Nella sua risoluzione del 31 gennaio 2008, il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare le disposizioni della direttiva 2002/91/CE.

↓ 2002/91 considerando 6
(adattato)

(6) L'energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte di edifici, rappresenta ~~oltre~~ ☒ circa ☒ il 40% del consumo finale di energia della Comunità. Essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare.

↓ 2002/91 considerando 7
(adattato)

(7) ~~La direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE)(5), che impone agli Stati membri di elaborare, attuare e comunicare i programmi per il rendimento energetico nel settore dell'edilizia, ha iniziato a produrre notevoli benefici. Si avverte tuttavia l'esigenza di uno strumento giuridico complementare che sancisca~~ ☒ È necessario predisporre ☒ interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico ☒ nell'edilizia, ☒ tuttora inattuato, e di ridurre l'ampio divario tra le risultanze dei diversi Stati membri in questo settore.

↓ 2002/91 considerando 8

(8) ~~Ai sensi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(6), l'edificio ed i relativi impianti di riscaldamento, condizionamento ed aerazione devono essere progettati e realizzati in modo da richiedere, in esercizio, un basso consumo di energia, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e nel rispetto del benessere degli occupanti.~~

¹⁵ COM(2006) 545 definitivo.

↓ 2002/91 (adattato) ⇒ nuovo	considerando	9
------------------------------------	--------------	---

(8) Le misure per l'ulteriore miglioramento del rendimento energetico degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche e locali, nonché dell'ambiente termico interno e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. ~~Esse non dovrebbero contravvenire ad~~ ☒ Tali misure non dovrebbero pregiudicare ☒ altre prescrizioni ~~essenziali~~ sull'edilizia quali l'accessibilità, ~~prudenza~~ ⇒ la sicurezza ⇐ e l'uso cui è destinato l'edificio.

↓ 2002/91 (adattato) ⇒ nuovo	considerando	10
------------------------------------	--------------	----

(9) Il rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere calcolato in base ad una metodologia, che può essere differenziata a livello ☒ nazionale e ☒ regionale ☒ e ☒ che consideri, oltre ☒ alle caratteristiche termiche ☒ ~~alla coibentazione~~, una serie di altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di fonti di energia rinnovabili, ☒ gli elementi passivi di riscaldamento e raffreddamento, i sistemi di occultamento, la qualità dell'aria interna, un'adeguata illuminazione naturale ☒ e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. ☒ Tale metodologia dovrebbe tener conto del rendimento energetico annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento è necessario. ☒

↓ 2002/91 (adattato) ⇒ nuovo	considerando	22
------------------------------------	--------------	----

(10) ☒ Gli Stati membri dovrebbero fissare requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici. Tali requisiti andrebbero fissati in modo da conseguire un equilibrio ottimale in funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i risparmi energetici realizzati nel ciclo di vita di un edificio. ☒ Occorrerebbe prevedere la possibilità ~~di un rapido adeguamento del metodo di calcolo da parte degli Stati membri delle prescrizioni minime nei confronti del progresso tecnologico~~ ☒ per gli Stati membri di sottoporre a revisione periodica i propri requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici in funzione del progresso tecnologico. ☒ ~~per quanto riguarda, tra l'altro, le proprietà (o qualità) isolanti dei materiali di costruzione e dell'evoluzione futura degli standard.~~

↓ nuovo

(11) La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli 87 e 88 del Trattato. Pertanto la nozione di incentivo utilizzata nella presente direttiva non dovrebbe essere interpretata come inclusiva di aiuti di Stato.

↓ nuovo

(12) La Commissione dovrebbe elaborare un metodo comparativo che consenta di calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale metodo per comparare i risultati del calcolo con i requisiti minimi di rendimento energetico da essi adottati. Il risultati del raffronto e i dati a tal fine utilizzati dovrebbero formare oggetto di relazioni periodiche alla Commissione. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di valutare i progressi compiuti dagli Stati membri per stabilire requisiti minimi di rendimento energetico ottimali sotto il profilo dei costi. Al termine di un periodo transitorio, detto metodo comparativo dovrebbe essere applicato dagli Stati membri per la revisione dei rispettivi requisiti minimi di rendimento energetico.

↓ 2002/91 considerando 12
(adattato)
⇒ nuovo

(13) Poiché gli edifici influiscono sul consumo energetico a lungo termine, tutti i nuovi edifici dovrebbero essere assoggettati a prescrizioni minime requisiti minimi di rendimento energetico stabilite stabiliti in funzione delle locali condizioni climatiche. ~~A questo proposito le migliori prassi dovrebbero essere destinate ad un uso ottimale degli elementi relativi al miglioramento del rendimento energetico.~~ Dato che in genere il potenziale dell'applicazione dei sistemi energetici alternativi non è analizzato in profondità, la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi energetici alternativi dovrebbe essere accertata ⇒, a prescindere dalle dimensioni dell'edificio. ⇐; ~~una volta, ad opera dello Stato membro, mediante uno studio che indichi un elenco di misure di conservazione dell'energia, per condizioni medie di mercato locale, che soddisfino criteri relativi al rapporto costi/efficacia. Se la o le misure sono considerate fattibili, prima dell'inizio dei lavori possono essere necessari studi specifici.~~

↓ 2002/91 considerando 13
(adattato)
⇒ nuovo

(14) ~~Per gli edifici che superano determinate dimensioni~~ ⇒ A prescindere dalle dimensioni degli edifici, ⇐, ~~la~~ una ristrutturazione importante ~~dovrebbe essere considerata~~ ☒ costituisce ☒ un'opportunità di migliorare il rendimento energetico mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. ~~Ristrutturazioni importanti si hanno quando il costo totale della ristrutturazione connesso con le murature esterne e/o gli impianti energetici quali il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il condizionamento d'aria, la ventilazione e l'illuminazione è superiore al 25% del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato, o quando una quota superiore al 25% delle murature esterne dell'edificio viene ristrutturata.~~ ⇒ Per motivi di efficienza economica dovrebbe essere possibile limitare i requisiti minimi di rendimento energetico alle parti ristrutturate che risultano più rilevanti per il rendimento energetico dell'edificio. ⇐

↓ 2002/91 considerando 11

~~(11) La Commissione intende sviluppare ulteriormente norme quali la EN 832 e la prEN 13790, anche per quanto riguarda i sistemi di condizionamento d'aria e l'illuminazione.~~

↓ nuovo

(15) È necessario istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici il cui rendimento energetico sia ancora più elevato di quello previsto dai requisiti minimi vigenti. A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici per i quali le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli e provvedere alla trasmissione regolare di tali piani alla Commissione.

↓ nuovo

(16) Al fine di limitare gli oneri di comunicazione degli Stati membri, dovrebbe essere possibile integrare le relazioni prescritte dalla presente direttiva nei piani d'azione in materia di efficienza energetica previsti all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio¹⁶. In ogni Stato membro il settore pubblico dovrebbe svolgere un ruolo esemplare in materia di rendimento energetico nell'edilizia; i piani nazionali dovrebbero pertanto fissare obiettivi più ambiziosi per gli edifici occupati da enti pubblici.

↓ nuovo

(17) Ai potenziali acquirenti e locatari di un edificio (o di sue parti) dovrebbero essere forniti, nell'attestato di certificazione energetica, dati corretti sul rendimento energetico dell'edificio e consigli pratici per migliorare tale rendimento. L'attestato dovrebbe recare informazioni riguardanti l'incidenza effettiva degli impianti di riscaldamento e raffreddamento sul fabbisogno energetico dell'edificio, il consumo di energia primaria e le emissioni di biossido di carbonio.

↓ 2002/91 considerando 16
(adattato)
⇒ nuovo

~~(18) Il processo di certificazione può essere accompagnato da programmi per agevolare un accesso equo al miglioramento del rendimento energetico, basato su accordi tra associazioni~~

¹⁶ GUL 114 del 27.4.2006, pag. 64.

~~di soggetti interessati e un organismo designato dagli Stati membri e attuato da società di servizi energetici che accettano di impegnarsi a realizzare gli investimenti prestabiliti. I progetti adottati dovrebbero essere oggetto di sorveglianza e controllo da parte degli Stati membri che dovrebbero inoltre facilitare il ricorso a sistemi incentivanti. Per quanto possibile, l'attestato dovrebbe descrivere la reale situazione dell'edificio in termini di rendimento energetico e può essere riveduto di conseguenza. Gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico dovrebbero assumere un approccio esemplare nei confronti dell'⇒ offrono la possibilità di dare l'esempio dimostrando che gli aspetti riguardanti ⇐ l'ambiente e dell'energia ☒ sono presi in considerazione; ☒ ☒ tali edifici ☒ assoggettandosi dovrebbero pertanto essere sottoposti alla certificazione energetica ad intervalli regolari. I relativi dati sulle prestazioni energetiche andrebbero resi pubblici affiggendo gli attestati in luogo visibile. Potrebbero inoltre essere affisse le temperature ufficialmente raccomandate per gli ambienti interni, raffrontate alle temperature effettivamente riscontrate, onde scoraggiare l'uso scorretto degli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione. Ciò dovrebbe contribuire ad evitare gli sprechi di energia e a mantenere condizioni climatiche interne confortevoli (comfort termico) in funzione della temperatura esterna.~~

↓ 2002/91 considerando 18

(19) Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell'aria nei paesi ~~del sud dell'Europa europei~~. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico di tali paesi. ~~Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare il rendimento termico degli edifici nel periodo estivo. Concretamente, occorrerebbe sviluppare maggiormente le tecniche di raffreddamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.~~

↓ 2002/91 considerando 14

~~(14) Tuttavia, il miglioramento del rendimento energetico globale di un edificio esistente non implica necessariamente una completa ristrutturazione dell'edificio e potrebbe invece limitarsi alle parti che sono più specificamente pertinenti ai fini del rendimento energetico dell'edificio e che rispondono al criterio costi/efficienza.~~

↓ 2002/91 considerando 15
(adattato)

~~(15) I requisiti di ristrutturazione per gli edifici esistenti non dovrebbero essere incompatibili con la funzione, la qualità o il carattere previsti dell'edificio. Dovrebbe essere possibile recuperare i costi supplementari dovuti ad una siffatta ristrutturazione entro un lasso di tempo ragionevole rispetto alla prospettiva tecnica di vita degli investimenti tramite un maggiore risparmio energetico.~~

↓ 2002/91 considerando 17

~~(17) Gli Stati membri possono altresì avvalersi di altri mezzi/misure, non previsti dalla presente direttiva, per promuovere un rendimento energetico maggiore. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare una buona gestione energetica, tenendo conto dell'intensità di impiego degli edifici.~~

↓ 2002/91 considerando 19
(adattato)
⇒ nuovo

(20) ~~La manutenzione~~ ☒ 'ispezione ☒ regolare, da parte di personale qualificato, ~~delle caldaie e degli impianti~~ ☒ di riscaldamento e ☒ condizionamento contribuisce a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche ~~di del~~ prodotto e quindi un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È bene sottoporre ~~il complesso dell'~~ ☒ l'intero ☒ impianto termico di riscaldamento ⇒ e condizionamento ad una perizia indipendente a intervalli regolari nel ciclo di vita dell'impianto, e segnatamente prima della sua sostituzione o di interventi di miglioramento. ⇐ ~~qualora la sostituzione possa essere presa in considerazione in base a criteri di efficienza sotto il profilo dei costi.~~

↓ 2002/91 considerando 20

~~(20) La fatturazione, per gli occupanti degli edifici, dei costi relativi al riscaldamento, al condizionamento dell'aria e all'acqua calda, calcolati in proporzione al reale consumo, potrebbero contribuire ad un risparmio energetico nel settore residenziale. Gli occupanti dovrebbero essere messi in condizione di regolare il proprio consumo di calore ed acqua calda, in quanto tali misure siano economicamente proficue.~~

↓ 2002/91 considerando 10
(adattato)
⇒ nuovo

(21) ~~L'impostazione comune~~ Un approccio comune in materia di questa analisi ☒ certificazione energetica degli edifici e ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento ☒, ~~svolta~~ svolte da esperti qualificati ~~e/o~~ accreditati, la cui indipendenza deve essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuirà alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario, a beneficio dei potenziali acquirenti o locatari dell'immobile. ⇒ Al fine di garantire la qualità della certificazione energetica e dell'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento in tutta la Comunità, ogni Stato membro dovrebbe istituire un sistema di controllo indipendente. ⇐

↓ 2002/91 considerando 23

(22) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁷.

↓ nuovo

(23) In particolare è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico determinate parti del quadro generale illustrato nell'allegato I, definire metodi di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico e fissare principi comuni per definire gli edifici in cui le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.

↓ 2002/91 considerando 21
(adattato)
⇒ nuovo

(24) ⇒ Poiché, a causa della complessità del settore dell'edilizia e dell'incapacità dei mercati immobiliari nazionali di rispondere in modo adeguato alle sfide in materia di efficienza energetica, gli obiettivi di miglioramento del rendimento energetico negli edifici non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere più efficacemente realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare disposizioni, ⇐ secondo i principi il principio ~~della~~ di sussidiarietà ~~e della proporzionalità~~ di cui all'articolo 5 del Trattato, ~~i principi generali e gli obiettivi della disciplina in materia di rendimento energetico devono essere fissati a livello comunitario, mentre le modalità di attuazione restano di competenza degli Stati membri, cosicché ciascuno di essi possa predisporre il regime che meglio si adatta alle sue specificità.~~ ☒ Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, ☒ La presente direttiva ~~si limita al minimo richiesto e~~ non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

↓ nuovo

(25) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni immutate deriva dalla direttiva precedente.

¹⁷ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(26) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva indicati nell'allegato III, parte B.

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

~~Obiettivo~~ ☒ ~~Oggetto~~ ☒

~~L'obiettivo della~~ La presente direttiva ~~è promuovere~~ ☒ promuove ☒ il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.

Le disposizioni in essa contenute riguardano:

- a) il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici ☒ e di loro parti ☒.
- b) l'applicazione di requisiti minimi ~~in materia~~ di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione ☒ e di loro parti ☒.
- c) l'applicazione di requisiti minimi ~~in materia~~ di rendimento energetico degli edifici esistenti ☒ e di loro parti, ☒ ~~di grande metratura~~ sottoposti a importanti ristrutturazioni;

↓ nuovo

- d) i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici in cui le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli;

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

~~(d)(e)~~ la certificazione energetica degli edifici ☒ o di loro parti ☒; ~~e~~

~~e(f)~~ l'ispezione periodica ~~delle caldaie e dei sistemi~~ degli impianti ☒ di riscaldamento e ☒ condizionamento d'aria negli edifici, ~~nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.~~

↓ nuovo

g) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione.

↓ 2002/91

⇒ nuovo

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- (1) "edificio": una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni; ~~il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità abitative a sé stanti;~~
-

↓ nuovo

- (2) "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchio tecnico per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione e la produzione di elettricità, o per una combinazione di tali funzioni;
-

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

~~(2)(3)~~ "rendimento energetico di un edificio": la quantità di energia ⇒, calcolata o misurata, ⇐ ~~effettivamente consumata~~ ⇐ necessaria ⇐ ~~e che si prevede che possa essere necessaria~~ per soddisfare i vari bisogni connessi ⇐ il fabbisogno energetico connesso ⇐ ad un uso ~~standard~~ ☒ normale ☒ dell'edificio, compresa, ~~tra gli altri~~ in particolare, ☒ l'energia utilizzata per ☒ il riscaldamento, ~~il riscaldamento dell'acqua~~ la produzione di acqua calda, il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione;

↓ nuovo

- (4) "energia primaria": energia rinnovabile e non rinnovabile che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

- (5) "involucro di un edificio": gli elementi di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno, e segnatamente le finestre, le pareti, le fondamenta, la piastra di fondazione, il soffitto, il tetto e il sistema di isolamento;

- (6) "ristrutturazione importante": la ristrutturazione di un edificio quando:

- a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25% del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato, oppure
- b) la ristrutturazione riguarda più del 25% della superficie dell'involucro dell'edificio;

(7) "norma europea": una norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica e dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

↓ 2002/91 (adattato)
⇒ nuovo

~~(2)(8)~~ "attestato del rendimento energetico di un edificio": un documento riconosciuto dallo Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo del rendimento energetico di un edificio ☒, o di sue parti, ☒ effettuato seguendo una metodologia ~~sulla base del quadro generale descritto nell'allegato~~ ☒ adottata in conformità dell'articolo 3 ☒;

↓ 2002/91

~~(4)~~ "cogenerazione (generazione combinata di energia elettrica e termica)": la produzione simultanea di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;

↓ nuovo

(9) "cogenerazione": la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

(10) "livello ottimale in funzione dei costi": il livello di costi più basso durante il ciclo di vita di un edificio, determinato tenendo conto dei costi di investimento, di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi energetici), degli eventuali utili derivanti dalla produzione di energia e degli eventuali costi di smaltimento;

↓ 2002/91 (adattato)
⇒ nuovo

~~(5)(11)~~ "sistema di condizionamento d'aria": il complesso ~~di tutti i~~ ☒ dei ☒ componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria ⇒ interna ⇐☒, compresa la ventilazione ☒ in cui la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;

~~(6)~~(12) "caldaia": il complesso bruciatore-focolare, che permette di trasferire ~~all'acqua~~ a un liquido ⇐ il calore prodotto dalla combustione;

~~(7)~~(13) "potenza nominale utile" ~~(espressa in kW)~~: la potenza termica massima ☒, espressa in kW, ☒ specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata all'acqua in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

~~(8)~~(14) "pompa di calore": un dispositivo/impianto che sottrae calore a bassa temperatura dall'aria, dall'acqua o dal suolo e lo trasferisce all'impianto di riscaldamento di un edificio.

Articolo 3

Adozione di una metodologia ☒ di calcolo del rendimento integrato degli edifici ☒

↓ PE-CO_S 3654/08 (2002/91 adattato) (adattato)

Gli Stati membri applicano ~~a livello nazionale e regionale~~ una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici ~~sulla base del~~ ☒ in conformità del ☒ quadro generale di cui all'allegato I ~~della presente direttiva. La Commissione adegua i punti 1 e 2 dell'allegato al progresso tecnico, tenendo conto dei valori o delle norme applicati ai sensi della normativa nazionale. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.~~

↓ 2002/91 (adattato)
⇒ nuovo

Tale metodologia è ~~stabilita~~ ☒ adottata ☒ a livello nazionale o regionale.

~~Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo trasparente e può indicare il valore delle emissioni di CO₂.~~

↓ 2002/91 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 4

Fissazione di requisiti ☒ minimi ☒ di rendimento energetico

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici ⇒ al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi e ⇐ che tali requisiti siano calcolati ~~in base~~ ☒ conformemente ☒ alla metodologia di cui all'articolo 3.

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché ☒ tra ☐ diverse categorie di edifici.

Tali requisiti devono tener conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.

I requisiti sono riveduti a scadenze regolari che non ~~dovrebbero~~ ☒ devono ☒ superare i cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore dell'edilizia.

~~2. I requisiti di rendimento energetico sono applicati a norma degli articoli 5 e 6.~~

3.2. Gli Stati membri possono decidere di non istituire o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di fabbricati:

a) edifici ~~e monumenti~~ ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro speciale valore architettonico o storico, nei casi in cui il rispetto ~~delle prescrizioni~~ ☒ dei requisiti minimi di rendimento energetico ☒ implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo previsto non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sul rendimento energetico;

d) edifici residenziali destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno;

e) fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m².

3. A decorrere dal 30 giugno 2014 gli Stati membri non devono concedere incentivi per la costruzione o la ristrutturazione di edifici o di loro parti che non risultino conformi ai requisiti minimi di rendimento energetico fissati in base ai risultati del calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. A decorrere dal 30 giugno 2017, nel sottoporre a revisione i loro requisiti minimi di rendimento energetico in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché tali requisiti siano fissati in base ai risultati del calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico

1. La Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2010, un metodo comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici o di loro parti. Il metodo comparativo distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse categorie di edifici.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri calcolano livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico avvalendosi del metodo comparativo stabilito conformemente al paragrafo 1 e di parametri pertinenti, quali le condizioni climatiche, e comparano i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di rendimento energetico da essi stabiliti.

Essi comunicano alla Commissione tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, nonché i risultati del calcolo stesso. I dati comunicati possono essere inclusi nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE. La comunicazione suddetta è trasmessa ogni tre anni alla Commissione. La prima comunicazione è trasmessa entro il 30 giugno 2011.

3. La Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri per conseguire livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico.

Articolo 56

Edifici di nuova costruzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico ~~di cui~~ ☒ fissati conformemente ☒ all'articolo 4.

Per gli edifici di nuova costruzione ~~la cui metratura utile totale supera i 1 000 m²~~, gli Stati membri provvedono affinché ☒, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, ☒ sia valutata e tenuta presente la fattibilità tecnica, ambientale ed economica ~~di~~ ☒ dei seguenti sistemi alternativi ☒:

- a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;

- b) cogenerazione;
 - c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili;
 - d) pompe di calore, ~~a certe condizioni,~~
- ~~sia valutata e sia tenuta presente prima dell'inizio dei lavori di costruzione.~~

↕ nuovo

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'esame di sistemi alternativi di cui al paragrafo 1 sia chiaramente documentato nella domanda di licenza edilizia o di approvazione finale dei lavori di costruzione dell'edificio.

↓ 2002/91 (adattato)

Articolo 67 *Edifici esistenti*

Gli Stati membri provvedono affinché ~~allorché edifici di metratura totale superiore a 1000 m² subiscono ristrutturazioni importanti, il loro~~ rendimento energetico degli edifici destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi ☒ di rendimento energetico ☒ per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri ~~ricavano~~ ☒ stabiliscono ☒ i requisiti minimi di rendimento energetico ~~sulla base dei requisiti di rendimento energetico fissati per gli edifici a norma in conformità~~ dell'articolo 4. I requisiti possono essere fissati per gli edifici ristrutturati nel loro insieme o per i sistemi o i componenti ristrutturati, allorché questi rientrano in una ristrutturazione da attuare in tempi ristretti, con l'obiettivo ~~sucitato~~ di migliorare il rendimento energetico globale dell'edificio ☒ o di sue parti ☒.

↕ nuovo

Articolo 8

Sistemi tecnici per l'edilizia

1. Gli Stati membri stabiliscono requisiti minimi di rendimento energetico per i sistemi tecnici per l'edilizia installati negli edifici. I requisiti si applicano in caso di nuova installazione, sostituzione o messa a norma di sistemi tecnici per l'edilizia e di loro parti.

I requisiti riguardano in particolare i seguenti componenti:

- a) caldaie o altri generatori di calore di impianti di riscaldamento;
- b) scaldacqua in sistemi di produzione di acqua calda;
- c) unità centrali di condizionamento d'aria o generatori di freddo in impianti di condizionamento d'aria.

2. I requisiti minimi di rendimento energetico fissati in conformità del paragrafo 1 sono conformi alla normativa applicabile ai componenti dell'impianto e sono basati su una corretta installazione di tali componenti e su una regolazione e un controllo adeguati dell'intero sistema. In particolare, detti requisiti devono garantire che negli impianti di riscaldamento ad acqua venga raggiunto un corretto equilibrio idraulico e che i componenti utilizzati siano di tipo e dimensioni adeguati tenuto conto dell'uso previsto del sistema tecnico per l'edilizia.

Articolo 9

Edifici per i quali le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli

1. Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici in cui le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli. Essi fissano obiettivi in ordine alla percentuale minima che tali edifici dovranno rappresentare, nel 2020, rispetto al numero totale di edifici e alla metratura utile totale.

Obiettivi distinti sono fissati per:

- a) gli edifici residenziali di nuova costruzione e ristrutturati;
- b) gli edifici non residenziali di nuova costruzione e ristrutturati;
- c) gli edifici occupati da enti pubblici.

Gli Stati membri fissano gli obiettivi di cui alla lettera c) tenendo conto del ruolo esemplare che gli enti pubblici dovrebbero svolgere in materia di rendimento energetico degli edifici.

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 comprende in particolare i seguenti elementi:

- a) la definizione, da parte dello Stato membro, degli edifici in cui le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli;
- b) obiettivi intermedi corrispondenti alla percentuale che tali edifici devono rappresentare nel 2015 rispetto al numero totale di edifici e alla metratura utile totale.
- c) informazioni sulle misure adottate per promuovere tali edifici.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il piano nazionale di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi trasmettono ogni tre anni alla Commissione una relazione sull'attuazione del piano nazionale. Il piano nazionale e la relazione di

attuazione possono essere inclusi nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

4. La Commissione stabilisce principi comuni per la definizione degli edifici in cui le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

5. La Commissione pubblica una relazione sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici in cui le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli. Sulla base di tale relazione la Commissione elabora una strategia e, se necessario, propone misure intese ad aumentare il numero di tali edifici.

↓ 2002/91 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~7~~10

Attestato di certificazione energetica

2.1. ⇒ Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. ⇐ L'attestato di certificazione energetica ~~degli edifici~~ comprende ~~dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e i~~ ☒ il rendimento energetico di un edificio e ☒ valori di riferimento ⇒ quali requisiti minimi di rendimento energetico ⇐ che consentano ai ~~consumatori~~ ☒ proprietari o locatari dell'edificio, o di sue parti, ☒ di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio stesso.

2. L'attestato ~~è corredato di~~ ☒ comprende ☒ raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio ☒ o di sue parti ☒.

Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di certificazione energetica riguardano:

- a) le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell'involucro di un edificio o dei sistemi tecnici per l'edilizia; e
- b) le misure attuate per singole parti o elementi di un edificio, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio o dei sistemi tecnici per l'edilizia.

↓ nuovo

3. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di certificazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e recare informazioni chiare sul loro rapporto costo-efficacia. La valutazione del rapporto costo-efficacia deve essere basata su una serie di

condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell'energia e i tassi di interesse per gli investimenti necessari per attuare le raccomandazioni.

4. L'attestato di certificazione energetica deve precisare se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate sulle raccomandazioni formulate nel certificato. Esso reca inoltre informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni.

⇒ 5. ⇐ La certificazione per gli appartamenti o le unità di un condominio destinate ad un uso distinto può fondarsi:

⇒ a) ⇐ su una certificazione comune dell'intero edificio per i condomini dotati di un impianto termico comune ovvero

⇒ b) ⇐ sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio.

↓ nuovo

6. La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e rendimento energetico effettivo, sempre che l'esperto che rilascia l'attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.

7. La validità dell'attestato ⇒ di rendimento energetico ⇐ è di dieci anni al massimo.

↓ 2002/91 (adattato)

Articolo 11

⊠ Rilascio dell'attestato di certificazione energetica ⊠

↓ nuovo

1. Gli Stati membri provvedono affinché un attestato di certificazione energetica sia rilasciato per gli edifici, o per loro parti, costruiti, venduti o affittati e per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 250 m² è occupata da enti pubblici.

2. Gli Stati membri ~~provvedono a che~~ ⇒ dispongono che ⇐, in caso di costruzione, ~~compravendita o locazione~~ di un edificio ⇒ o di sue parti, ⇐ l'attestato di certificazione energetica sia ~~messo a disposizione~~ ⇒ trasmesso ⇐ al proprietario ⇒ dall'esperto indipendente di cui all'articolo 16, che rilascia il certificato, o dal venditore ⇐.

↓ nuovo

3. Gli Stati membri dispongono che, in caso di vendita di un edificio o di sue parti, l'indicatore numerico di rendimento energetico che figura nell'attestato di certificazione energetica sia riportato in tutti gli annunci di vendita dell'edificio o di sue parti e che l'attestato stesso sia presentato al potenziale acquirente.

L'attestato di certificazione energetica è trasmesso dal venditore all'acquirente al più tardi alla conclusione del contratto di vendita .

4. Gli Stati membri dispongono che, in caso di locazione di un edificio o di sue parti, l'indicatore numerico di rendimento energetico che figura nell'attestato di certificazione energetica sia riportato in tutti gli annunci di locazione dell'edificio o di sue parti e che l'attestato stesso sia presentato al potenziale locatario.

L'attestato di certificazione energetica è trasmesso dal proprietario al locatario al più tardi alla conclusione del contratto di locazione.

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

5. Gli Stati membri possono escludere le categorie ☒ di edifici ☒ di cui all'articolo 4, paragrafo 32, dall'applicazione ~~del presente paragrafo~~ dei paragrafi 1, 2, 3 e 4.

~~L'obiettivo degli attestati di certificazione è limitato alla fornitura di informazioni e qualsiasi effetto di tali attestati in termini di procedimenti giudiziari o di altra natura sono decisi conformemente alle norme nazionali.~~

Articolo 12

☒ Affissione dell'attestato di certificazione energetica ☒

3.1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici ~~la~~ in cui una metratura utile totale supera i di oltre ~~1000~~ ☒ 250 ☒ m² è occupata da enti pubblici ~~e da enti che forniscono servizi pubblici a un ampio numero di persone e sono pertanto frequentati spesso da tali persone un~~ ☒ l' ☒ attestato di certificazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico ~~risalente a non più di dieci anni prima.~~

↓ nuovo

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di certificazione energetica in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, in cui una metratura utile totale di oltre 250 m² è aperta

al pubblico, l'attestato di certificazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico.

↓ 2002/91 (adattato)
⇒ nuovo

~~2. Per i suddetti edifici può essere chiaramente esposta la gamma delle temperature raccomandate e reali per gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze meteorologiche pertinenti.~~

Articolo ~~8~~13
Ispezione ~~delle caldaie~~ ⇒ degli impianti di riscaldamento ⇐

~~Al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, gli Stati membri o:~~

1. ~~Gli Stati membri o: a)~~ adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie ~~alimentate con combustibili liquidi o solidi non rinnovabili con aventi~~ una potenza nominale utile ~~compresa tra i~~ ☒ superiore a ☒ 20 kW ~~ed i 100 kW.~~ ☒ L'ispezione ☒ include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. ~~Tali ispezioni possono essere effettuate anche su caldaie che utilizzano altri combustibili.~~

↓ nuovo

2. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile della caldaia dell'impianto di riscaldamento. Tali frequenze sono fissate dagli Stati membri tenendo conto dei costi che comporta l'ispezione dell'impianto di riscaldamento e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

↓ 2002/91
⇒ nuovo

⇒ 3. Gli impianti di riscaldamento dotati di ⇐ caldaie la cui potenza nominale utile è superiore a 100 kW sono ispezionati almeno ogni due anni.

Per le caldaie a gas, questo periodo può essere esteso a quattro anni.

↓ nuovo

~~Per gli impianti termici dotati di caldaie di potenza nominale utile superiore a 20 kW e di età superiore a quindici anni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere~~

~~un'ispezione una tantum dell'impianto termico complessivo. Sulla scorta di tale ispezione, che include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio, gli esperti forniscono alle utenze una consulenza in merito alla sostituzione della caldaia, ad altre modifiche dell'impianto termico o a soluzioni alternative; ovvero~~

~~b) ⇒ 4. ⇐ ⇒ In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono decidere di adottare ⇐ ~~adottano~~ ⇒ provvedimenti ⇐ atti ad assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione delle caldaie, ad altre modifiche dell'impianto di riscaldamento o a soluzioni alternative, che possono comprendere ispezioni intese a~~ al fine di valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento della caldaia. L'impatto globale di tale approccio ~~dovrebbe~~ ⇒ deve ⇐ essere ~~sostanzialmente~~ equipollente a quello di cui ~~alla lettera a)~~ ai paragrafi 2 e 3.

Gli Stati membri che ~~si avvalgono di questa formula~~ decidono ⇒ di applicare le misure di cui al primo comma ⇐ presentano ⇒ alla Commissione, entro il 30 giugno 2011, ⇐ una relazione sull'equipollenza tra ⇒ tali misure e le misure previste ai paragrafi 1, 2 e 3. La relazione suddetta è trasmessa alla Commissione ogni tre anni. Essa può essere inclusa nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE. ⇐ ~~con scadenza biennale l'approccio da essi adottato.~~

↓ 2002/91
⇒ nuovo

Articolo ~~9~~¹⁴ Ispezione ~~dei sistemi~~ degli impianti di condizionamento d'aria

~~1. Al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio, Gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché i sistemi gli impianti di condizionamento d'aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW vengano periodicamente ispezionati. L'ispezione contempla una valutazione dell'efficienza del sistema dell'impianto di condizionamento e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di condizionamento raffreddamento dell'edificio. Viene data alle utenze un'opportuna consulenza in merito ai possibili miglioramenti e alla sostituzione del sistema di condizionamento ovvero a soluzioni alternative.~~

↓ nuovo

2. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell'impianto di condizionamento d'aria. Tali frequenze sono fissate dagli Stati membri tenendo conto dei costi che comporta l'ispezione dell'impianto di condizionamento e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

Articolo 15

Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria

1. Il presente articolo si applica ai rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.
2. Un rapporto di ispezione è elaborato a scadenze regolari per ogni impianto ispezionato. Il rapporto comprende i seguenti elementi:
 - a) un raffronto del rendimento energetico dell'impianto ispezionato con quello
 - i) del migliore impianto disponibile realizzabile; e
 - ii) di un impianto di tipo analogo in cui tutti i componenti presentano il livello di rendimento energetico richiesto dalla normativa applicabile;
 - b) le raccomandazioni per migliorare, con interventi efficaci rispetto ai costi, il rendimento energetico dell'impianto dell'edificio o di parti dell'edificio.

Le raccomandazioni di cui alla lettera b) devono riferirsi in modo specifico all'impianto considerato e comprendere informazioni chiare sul loro rapporto costo-efficacia. La valutazione del rapporto costo-efficacia deve essere basata su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell'energia e i tassi di interesse per gli investimenti.

3. Il rapporto di ispezione è trasmesso dall'ispettore al proprietario o locatario dell'edificio.

Articolo ~~15~~ 16
Esperti indipendenti

Gli Stati membri si assicurano che la certificazione ⇒ energetica ⇐ degli edifici e ~~l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano nonché l'ispezione delle caldaie e dei sistemi~~ degli impianti di ⇒ riscaldamento e ⇐ condizionamento d'aria vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e riconosciuti, ~~qualora operino~~ operanti come ~~imprenditori individuali~~ ⇒ lavoratori autonomi ⇐ o come ~~impiegati dipendenti~~ di enti pubblici o di organismi privati.

↓ nuovo

Il riconoscimento degli esperti è effettuato tenendo conto della loro competenza e indipendenza.

↓ nuovo

Articolo 17
Sistema di controllo indipendente

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un sistema di controllo indipendente in conformità dell'allegato II per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.

2. Gli Stati membri possono delegare l'attuazione del sistema di controllo indipendente.

Qualora decidano di avvalersi di questa possibilità, gli Stati membri si accertano che il sistema di controllo indipendente sia attuato in conformità dell'allegato II.

3. Gli Stati membri dispongono che gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione di cui al paragrafo 1 siano registrati o messi a disposizione delle autorità competenti o degli organismi da queste incaricati dell'attuazione del sistema di controllo indipendente che ne facciano richiesta.

↓ 2002/91
⇒ nuovo

Articolo ~~17~~18
Revisione

La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo ~~14~~21, valuta la presente direttiva alla luce dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione e, se necessario, presenta proposte concernenti tra l'altro:

~~a) eventuali misure complementari relative alla ristrutturazione degli edifici di superficie utile totale inferiore a 1000 m²;~~

↓ nuovo

a) metodi per valutare il rendimento energetico degli edifici in funzione del consumo di energia primaria e delle emissioni di biossido di carbonio;

b) incentivi generali a favore di misure di efficienza energetica negli edifici.

Articolo 19 Informazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare ~~gli utilizzatori~~ ⇒ i proprietari o i locatari ⇐ di edifici ⇒ o di loro parti ⇐ sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico.

⇓ nuovo

In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di rendimento energetico e sui rapporti di ispezione, anche per quanto riguarda le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare il rendimento energetico degli edifici in modo economicamente conveniente e sulle conseguenze finanziarie che la mancata adozione di tali misure comporterebbe a medio e lungo termine.

↓ 2002/91 (adattato)
⇒ nuovo

Su richiesta, la Commissione assiste gli Stati membri nella realizzazione di ~~queste~~ campagne di informazione ⇒ ai fini del primo e secondo comma ⇐, che possono essere oggetto di programmi comunitari.

⇓ nuovo

Articolo 20

~~Adeguamento del contesto~~ ⇒ dell'allegato I al progresso tecnico ⇐

~~Le parti 1 e 2 dell'allegato I sono rivedute a scadenze regolari, non inferiori a due anni.~~

↓ PE-CO_S 3654/08 (2002/91
adattato) (adattato)
⇒ nuovo

⊗ La Commissione adegua ⊗ ~~Gli adeguamenti~~ al progresso tecnico dei ⊗ i ⊗ punti ~~13 e 24~~ dell'allegato I ~~della presente direttiva.~~

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo ~~1421~~, paragrafo 2.

Articolo ~~14~~21
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

↓ nuovo

Articolo 22
Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2010 e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle stesse.

↓ 2002/91 (adattato)

Articolo ~~23~~25
Recepimento

- ~~1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.~~

~~Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.~~

- ~~2. In caso di mancata disponibilità di esperti qualificati e/o riconosciuti, gli Stati membri dispongono di un ulteriore periodo di tre anni per applicare integralmente gli articoli 7, 8 e 9. Se si avvalgono di tale possibilità, essi ne danno comunicazione alla Commissione, fornendo le appropriate motivazioni, insieme ad un calendario per l'ulteriore attuazione della presente direttiva.~~

↓ nuovo

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 17, 19 e 22 e agli allegati I e II della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.

Le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, da 10 a 12, 16, 17, 19 e 22 sono applicate al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2010.

Le disposizioni relative agli articoli da 4 a 8, da 13 a 15, e 17 sono applicate al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2010 agli edifici occupati da enti pubblici e a decorrere dal 31 gennaio 2012 agli altri edifici.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24 *Abrogazione*

La direttiva 2002/91/CE, modificata dal regolamento indicato nell'allegato III, parte A, è abrogata con effetto dal 1° febbraio 2012, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale e l'applicazione della direttiva indicati nell'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

↓ 2002/91 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~25~~ 16 *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ~~giorno della~~ ☒ ventesimo giorno successivo alla ~~pubblicazione~~ ☒ nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo ~~17~~26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a [...]

*Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]*

*Per il Consiglio
Il Presidente
[...]*

↓ 2002/91
⇒ nuovo

ALLEGATO I

Quadro generale per il calcolo del rendimento energetico degli edifici (⇒ di cui all' articolo 3)

↓ nuovo

1. Il rendimento energetico di un edificio è determinato sulla base della quantità di energia, reale o calcolata, consumata annualmente per soddisfare i vari bisogni connessi con un uso normale dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento) atto a mantenere la temperatura desiderata dell'edificio.

2. Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo chiaro e comprende anche un indicatore numerico delle emissioni di biossido di carbonio e del consumo di energia primaria.

Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici deve tener conto delle norme europee.

↓ 2002/91 (adattato)
⇒ nuovo

~~13.~~ ☒ Ai fini della determinazione del ☒ ~~il~~ metodo di calcolo ~~del rendimento energetico degli edifici deve comprendere~~ ☒ si deve tener conto ☒ almeno ~~1~~ ☒ dei ☒ seguenti aspetti:

a) ⇒ le seguenti ⇐ caratteristiche termiche effettive dell'edificio ~~(murature esterne e ⇒, comprese le sue ⇐ divisioni interne, ecc.)~~.

↓ nuovo

- i) capacità termica;
- ii) isolamento;
- iii) riscaldamento passivo;
- iv) elementi di raffreddamento; e
- v) ponti termici;

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

~~Tali caratteristiche possono includere anche l'ermeticità.~~

b) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di coibentazione isolamento;

c) ~~sistema~~ ☒ impianti ☒ di condizionamento d'aria;

d) ventilazione ☒ naturale e meccanica, compresa eventualmente l'ermeticità all'aria ☒;

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

e) impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non residenziale);

f) ⇒ progettazione, ⇐ posizione e orientamento degli edifici, compreso il clima esterno;

g) sistemi solari passivi e protezione solare;

~~h) ventilazione naturale;~~

ih) qualità climatica interna, incluso il clima degli ambienti interni progettato.

↓ nuovo

i) carichi interni.

↓ 2002/91 (adattato)

⇒ nuovo

24. Il calcolo deve tener conto, se del caso, dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni:

a) ⇒ condizioni locali di esposizione al sole, ⇐ sistemi solari attivi ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili;

b) sistemi di cogenerazione dell'elettricità;

c) sistemi di riscaldamento e condizionamento a distanza (complesso di edifici/condomini);

d) illuminazione naturale.

35. Ai fini del calcolo è necessario classificare adeguatamente gli edifici secondo ☒ le seguenti ☒ categorie:

- a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo;
- b) condomini (di appartamenti);
- c) uffici;
- d) strutture scolastiche;
- e) ospedali;
- f) alberghi e ristoranti;
- g) impianti sportivi;
- h) esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio;
- i) altri tipi di fabbricati impieganti energia.

ALLEGATO II

Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione

1. Le autorità competenti o gli organismi da queste delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno lo 0,5% di tutti gli attestati di rendimento energetico rilasciati nel corso di un anno. La verifica è effettuata ad uno dei tre livelli di seguito indicati (ciascun livello di verifica è applicato almeno per una percentuale statisticamente significativa degli attestati selezionati):

a) controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato;

b) controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate;

c) controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio, verifica esaustiva dei risultati indicati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio per verificare la corrispondenza tra le specifiche riportate nell'attestato di certificazione energetica e l'edificio certificato.

2. Le autorità competenti o gli organismi da queste delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno lo 0,1% di tutti i rapporti di ispezione rilasciati nel corso di un anno. La verifica è effettuata ad uno dei tre livelli di seguito indicati (ciascun livello di verifica è applicato almeno per una percentuale statisticamente significativa dei rapporti di ispezione selezionati):

a) controllo della validità dei dati utilizzati per la stesura del rapporto di ispezione relativo al sistema tecnico per l'edilizia e verifica dei risultati riportati nel rapporto medesimo;

b) controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nel rapporto di ispezione, comprese le raccomandazioni formulate;

c) controllo esaustivo dei dati utilizzati per la stesura del rapporto di ispezione relativo al sistema tecnico per l'edilizia, verifica esaustiva dei risultati riportati nel rapporto di ispezione, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio per verificare la corrispondenza tra le specifiche riportate nel rapporto di ispezione e il sistema tecnico per l'edilizia sottoposto ad ispezione.

↓ 2002/91
⇒ nuovo

ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata e modifica successiva (di cui all'articolo 24)

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65)

Regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU [...])

unicamente il punto 9.9
dell'allegato

Parte B

Termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale e l'applicazione (di cui all'articolo 24)

Direttiva	Termine di recepimento	Data di applicazione
2002/91/CE	4 gennaio 2006	4 gennaio 2009 unicamente per gli articoli 7, 8 e 9

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2002/91/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, punto 1)	Articolo 2, punto 1)
-	Articolo 2, punto 2)
Articolo 2, punto 2)	Articolo 2, punto 3) e allegato I
-	Articolo 2, punti 4), 5), 6) e 7)
Articolo 2, punto 3)	Articolo 2, punto 8)
Articolo 2, punto 4)	Articolo 2, punto 9)
-	Articolo 2, punto 10)
Articolo 2, punto 5)	Articolo 2, punto 11)
Articolo 2, punto 6)	Articolo 2, punto 12)
Articolo 2, punto 7)	Articolo 2, punto 13)
Articolo 2, punto 8)	Articolo 2, punto 14)
Articolo 3	Articolo 19 e allegato I
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	-
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 2
-	Articolo 4, paragrafo 3
-	Articolo 4, paragrafo 4
-	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6, paragrafo 1
-	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 6	Articolo 7

-

-

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

-

Articolo 8, frase introduttiva

Articolo 8, lettera a)

-

Articolo 8, lettera b)

Articolo 9

-

-

Articolo 10

-

Articolo 11, frase introduttiva

Articolo 11, lettera a)

-

Articolo 11, lettera b)

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

-

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10, paragrafo 5, articolo 11, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 12

Articolo 11, paragrafi 4, 7 e 8

Articolo 13, frase introduttiva

Articolo 13, paragrafi 1 e 3

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18, frase introduttiva

-

Articolo 18, lettera a)

Articolo 18, lettera b)

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

-

Articolo 22

Articolo 23, paragrafi 1 e 2

Articolo 15, paragrafo 2

-

Articolo 16

Articolo 17

Allegato

-

-

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Allegato I

Allegati da II a IV

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

06: Energia e trasporti

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

06 01 01: Spese relative al personale in attività di servizio del settore "Energia e trasporti"

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Inizio 2010 Fine: non determinata.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio	Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
06 01 01	Spese non obblig.	Stanz. non dissoc.	NO	NO	NO	N. 5

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
---------------	---------------	--	-----------	-------	-------	-------	-------	---------------------	--------

Spese operative

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a							
Stanziamenti di pagamento (SP)		b							

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4.	c							
---	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c							
Stanziamenti di pagamento		b+c							

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	2,196
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e							

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d +e	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	2,196
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c +d +e	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	2,196

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
.....	f							
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c +d +e +f	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	2,196

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- ☒ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- ☐ La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- ☐ La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- ☒ Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- ☐ La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

		Prima Dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione					
Linea di bilancio	Entrate		[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] 18
	a) Entrate in valore assoluto							
	b) Variazione delle entrate	Δ						

¹⁸

Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.
Totale risorse umane						

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

La direttiva prevede che la Commissione definisca ed applichi un metodo di calcolo del livello ottimale in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici. Il metodo dovrà essere operativo al più tardi a partire dal 31 dicembre 2010. La Commissione deve inoltre stabilire principi che consentano di definire gli edifici con un consumo di energia ed emissioni di carbonio bassi o nulli.

La direttiva prevede che gli Stati membri applichino il metodo succitato e comunichino ogni tre anni, a partire dal 30 giugno 2011, i risultati con esso ottenuti. Inoltre gli Stati membri sono tenuti a comunicare i rispettivi piani nazionali relativi agli edifici con un consumo di energia ed emissioni di carbonio bassi o nulli; detti piani devono essere esaminati dalla Commissione, che elabora successivamente una relazione sui progressi realizzati. Infine gli Stati membri riferiscono in merito all'equipollenza delle misure volontarie e informative da essi adottate in materia di impianti di riscaldamento e sistemi di ispezione.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Il settore dell'edilizia è il principale consumatore di energia ed emittente di CO₂ nell'UE e rappresenta circa il 40% del consumo totale di energia e delle emissioni di CO₂ dell'UE. Esso può ancora offrire un ampio margine di risparmio energetico grazie ad interventi efficaci sotto il profilo dei costi; lo sfruttamento di tale potenziale consentirebbe all'UE di ridurre dell'11% il consumo finale di energia.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Scopo della direttiva è ridurre il consumo energetico e le emissioni di gas serra nel settore dell'edilizia.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Indicare di seguito la scelta delle modalità di attuazione:

☐ ***Gestione centralizzata***

X diretta da parte della Commissione

☐ indiretta, con delega a:

☐ agenzie esecutive

☐ organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

X organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

☐ ***Gestione concorrente o decentrata***

☐ con Stati membri

☐ con paesi terzi

☐ ***Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)***

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Testo standard

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

7. MISURE ANTIFRODE

Testo standard

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno n		Anno n + 1		Anno n + 2		Anno n + 3		Anno n + 4		Anno n + 5 e segg.		TOTALE	
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale
OBIETTIVO OPERATIVO 1 ¹⁹																
Azione 1																
- Risultato 1																
- Risultato 2																
Azione 2																
- Risultato 1																
Totale parziale Obiettivo 1																
OBIETTIVO OPERATIVO 2 ¹																
Azione 1																
- Risultato 1																
Totale parziale																

¹⁹ Quale descritto nella sezione 5.3.

Obiettivo 2																
OBIETTIVO OPERATIVO n ¹																
Totale parziale Obiettivo n																
COSTO TOTALE																

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5
Funzionari	AD	3	3	3	3	3	3
	B*, C*/AST						
Personale finanziato con l'art. XX 01 02							
Altro personale finanziato con l'art. XX 01 04/05							
TOTALE		3	3	3	3	3	3

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Definire e monitorare un metodo di calcolo del livello ottimale in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici.

Controllare l'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri e riferire al riguardo. Preparare, organizzare e dar seguito alle riunioni del comitato (comitatologia).

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

- ☐ Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- ☐ Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- X Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- ☐ Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- ☐ Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.	TOTALE
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive ²⁰							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- <i>intra muros</i>							
- <i>extra muros</i>							
Totale assistenza tecnica e amministrativa							

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)						
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei*

²⁰

Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

--

Calcolo – *Personale finanziato con l'art. XX 01 02*

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.	TOTALE
XX 01 02 11 01 – Missioni							
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 – Comitati ²¹							
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)							

Calcolo – *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto con i fondi che possono essere assegnati alla DG responsabile della gestione, nel quadro della procedura annuale di allocazione alla luce dei vincoli di bilancio.

²¹ Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.